



Roma, 8 novembre 2011

Ill.mo Sig.
On.le Sen. Filippo Berselli
Presidente della II Commissione Giustizia
del Senato

SUA SEDE

Ill.mi Sigg.ri Senatori,
Componenti della II Commissione Giustizia
del Senato

LORO SEDI

Audizione del giorno 8 novembre 2011. Indagine conoscitiva sull'affidamento condiviso e osservazioni sui DDL 957 S e 2454 S attualmente all'esame della II Commissione Giustizia del Senato.

SOMMARIO: 1. I meriti dell'intervento legislativo - 2. L'interesse del figlio minore - 3. I presupposti del funzionamento dell'istituto - 4. Le criticità della normativa vigente - 5. I limiti delle proposte di legge - 6. La necessità di inserire le riforme nel quadro europeo - 7. La necessaria riforma del rito come anticipazione della (necessaria) riforma ordinamentale.

*** ** ***

Illustrissimo Signor Presidente, illustrissimi componenti della II Commissione Giustizia del Senato,

L'entrata in vigore della l. 8.2.2006, n. 54 intitolata "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso" ha certamente attuato un significativo progresso nell'ambito della regolamentazione della crisi delle coppie genitoriali, all'esito di un complesso più che decennale iter legislativo che aveva visto avvicinarsi svariate iniziative di legge. La filosofia che permea di sé la novella è di favorire "la circolazione di un nuovo modello di accordo nel disaccordo"¹ nella crisi della relazione della coppia genitoriale: un modello unitario che riguardi tutti i figli, indipendentemente dal vincolo coniugale o meno dei loro genitori. E, infatti, l'art. 4 della stessa legge ha esteso le norme sia sostanziali sia processuali introdotte nel corpo delle disposizioni dettate per la separazione, non solo al divorzio e all'annullamento del matrimonio, ma anche ai procedimenti per i figli dei genitori non coniugati. CamMiNo, da subito convinta della eccezionale positività della nuova normativa, ha promosso in questi anni di sua vigenza ben

¹ Così ROSSI CARLEO, *Introduzione a "I provvedimenti riguardo ai figli"*, in *Commentario Scialoja-Branca*, Bologna, 2010, I. 1



44 eventi formativi in tutto il territorio nazionale, a cominciare da appena 9 giorni dopo l'entrata in vigore della novella²

1. I meriti dell'intervento legislativo. Indubbi e molteplici i meriti dell'intervento legislativo i figli sono posti in una situazione centrale nella crisi della relazione tra i genitori, che è regolata – quanto al rapporto genitori/figli – privilegiando un regime di affidamento nel quale almeno tendenzialmente viene conservato il paritetico apporto dei primi. La parificazione di alcuni diritti dei figli, indipendentemente dal vincolo di coniugio dei genitori; l'ingresso nel nostro ordinamento del diritto del minore alle relazioni con la famiglia allargata; l'aver ribadito il diritto dei figli minori alla bigenitorialità anche nella crisi della relazione tra genitori e nella cessazione della loro convivenza; l'aver introdotto criteri articolati per stabilire l'apporto economico di entrambi; l'aver introdotto l'audizione del minore ed esplicitato poteri istruttori d'ufficio del giudice nel di lui interesse: sono tutte innovazioni che costituiscono indiscutibili progressi nell'evoluzione dell'ordinamento nel senso puerocentrico indicato dal diritto convenzionale ed europeo che tende alla riorganizzazione delle relazioni familiari intorno ai diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili.

Non si tratta di novità assolute: il principio della bigenitorialità era contenuto espressamente nella Convenzione sui diritti del fanciullo di New York che pone agli Stati parti l'obbligo di riconoscerlo ed attuarlo. Svariate le norme in tal senso: l'art. 5, che pone allo Stato l'obbligo di rispettare la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori nell'orientare e sostenere il minore nell'esercizio dei diritti contenuti nella convenzione stessa, l'art. 9, 3° co., che prevede che gli Stati rispettino il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali con entrambi, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse; l'art. 18 che obbliga gli Stati a garantire il principio in base al quale “i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e provvedere al suo sviluppo”. Il principio di bigenitorialità non è sancito solo da queste previsioni di carattere generale: si ritrova il richiamo all'esercizio della responsabilità da parte di entrambi i genitori sia nell'art. 14, nel quale gli Stati sono chiamati a rispettare il loro diritto a guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto di libertà di pensiero, di coscienza e di religione in modo che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità; sia nell'art. 27, che attribuisce ad entrambi i genitori la responsabilità fondamentale di assicurare al minore, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. In realtà è sostenibile che il nostro Stato, con la l. 54/2006 abbia in qualche modo dato attuazione a tali principi con l'esprimere, quando cessa la convivenza dei genitori, un'opzione preferenziale per l'affidamento condiviso e relegando l'affidamento esclusivo a ipotesi residuale solo se il primo non sia nell'interesse del minore. Il diritto alla bigenitorialità è stato inoltre ribadito all'art. 24, § 3, della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona: “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia

² Il primo evento è stato un corso di formazione sulla nuova normativa tenutosi in Roma il 24 e 25 marzo e il 6 e 7 aprile 2006 (a soli 9 giorni dall'entrata in vigore i cui atti sono parzialmente pubblicati in *Minori Giustizia*, 2006, 3, pg. 11 e varie seguenti).



contrario al suo interesse³. Costituisce inoltre motivo conduttore di molteplici pronunce della Corte Europea dei diritti dell'Uomo ex art. 8 della Convenzione di Roma, che costituisce fonte sub costituzionale del diritto interno in forza di molteplici pronunce della Consulta.

Lo spirito della riforma, i principi che essa esprime e la lettera dell'art. 155, 2° co., c.c. impongono, infatti, al giudice di valutare *“prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”* anche nella crisi della coppia genitoriale; il regime è escluso solo se il giudice valuti – con provvedimento motivato – che l'affidamento (anche) all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.

2. L'interesse del figlio minore. Vi è dunque una presunzione di massima che l'affidamento condiviso risponda all'interesse del minore perché preserva l'apporto paritetico di entrambi i genitori nella sua cura, educazione, istruzione (ma anche mantenimento) così come è (o dovrebbe essere) nella fase fisiologica della vita familiare, anche quando la convivenza tra i genitori cessa. Infatti, non solo ciò rende meno traumatico il distacco dei genitori ma anche e soprattutto gli garantisce quella continuità di relazione in un progetto educativo e di cura che deve costituire elaborazione e realizzazione di entrambi e che è essenziale per il formarsi della sua identità: si è correttamente parlato di *“cogenitorialità”*.

È, infatti, insegnamento di pedagogia e psicologia dell'età evolutiva che la persona minore di età, per formare correttamente la propria personalità e cioè per avere garantito il miglior sviluppo psico-fisico, necessita del confronto, anche fortemente dialettico in alcune fasi, con gli archetipi maschile e femminile che sono costituiti da madre e padre⁴: il ridimensionamento innaturale di una di queste figure produce danni, è di per sé pregiudizievole al di lui sviluppo psico-fisico, e conseguentemente è di per sé contrario al di lui interesse.

Il che non vuol dire però che il minore debba trascorrere pari tempo con ciascuno dei genitori. Non solo perché la persona minore di età ha bisogno anche di stabilità logistica ed ambientale, soprattutto nelle prime fasi del suo sviluppo: ma, soprattutto, quando si parla di minori si intende una realtà complessa e variegata - da 0 a 18 anni - con diverse esigenze evolutive a seconda dell'età. L'applicazione uniforme di regole relativamente alla relazione con i genitori, in modo indifferente all'età e alle esigenze di ogni specifica persona minore di età, sarebbe certamente contrario al suo interesse e finirebbe quindi con il contraddire i principi generali in materia di tutela di figli minori e, in particolare, quello del loro interesse come criterio determinante di giudizio, che costituisce clausola generale dell'ordinamento, affermato dalla Corte Costituzionale e dal diritto convenzionale ed europeo.

³ L'art. 24 della Carta di Nizza sancisce alcuni principi fondamentali: il minore ha diritto a cure e protezione finalizzate al suo benessere; ha il potere di esprimere la propria opinione, che deve essere presa in considerazione nelle questioni che lo riguardano; l'interesse del minore è criterio preminente di giudizio; il minore ha diritto alla bigenitorialità.

⁴ Per un riconoscimento giurisprudenziale, v. anche Cass. civ. 14.3.2008, n. 7050, *NGCC*, 2008, 10, 1, 1214: la Suprema Corte, ritenendo che l'educazione dei genitori non si limiti al momento in cui il minore si trovi con loro, ma espliciti i suoi effetti anche quando questi è lontano dal nucleo familiare, ha condannato due genitori a risarcire ex art. 2049 c.c. i danni provocati dal figlio quando questi era distante da loro.



Secondo la normativa opportunamente introdotta nel 2006, la coppia genitoriale è quindi chiamata a proseguire anche quando la convivenza non c'è più nel progetto di educazione, cura, istruzione e anche di mantenimento dei figli che si presume iniziato durante la convivenza o comunque con il progetto genitoriale⁵, collaborando nel loro interesse, esercitando la responsabilità genitoriale in modo da garantire la concreta attuazione e tutela dei loro corrispondenti diritti che sono tutti funzionalizzati al loro miglior sviluppo psico-fisico, come richiesto dall'ordinamento.

3. I presupposti del funzionamento dell'istituto. È di tutta evidenza che l'affidamento condiviso, per funzionare, presuppone però un ripristino del dialogo nella coppia genitoriale in funzione del benessere dei figli: in un qualche modo è quindi necessario il raggiungimento di un nuovo assetto relazionale nel quale i genitori superino la frattura e la ferita che si è prodotta in loro e nel loro rapporto, riacquistando (e talvolta acquistando una prima volta) capacità di dialogo e di progettazione. Altrimenti l'affidamento condiviso rimane un vuoto *nomen juris* non solo privo di significato effettivo, ma in definitiva anche contrario all'interesse del minore se ed in quanto i genitori si paralizzino vicendevolmente con veti incrociati, come purtroppo avviene quando il dialogo genitoriale non c'è e, per diversi motivi, non riesca ad affermarsi.

L'affidamento condiviso costituisce effettivamente realizzazione dell'interesse del minore, infatti, quando non vi è – o non vi è più – convivenza tra i genitori ma nella coppia genitoriale funzionano capacità dialogica e progettuale per i figli. Questo è il motivo per cui la l. 54/2006 ha previsto che, nell'interesse del minore, possa anche essere disposto l'affidamento esclusivo a uno dei genitori. Infatti, se è vero che il modello preferenzialmente proposto dalla legge è l'affidamento condiviso, è anche vero che, se vi è inidoneità genitoriale di uno dei genitori o anche impossibilità di funzionare correttamente da parte di entrambi insieme – sicché l'affidamento condiviso risulterebbe in definitiva contrario all'interesse del minore, che costituisce criterio centrale dell'ordinamento e della stessa legge – è possibile che il giudice, con provvedimento motivato, stabilisca l'affidamento esclusivo.

Il giudice, tuttavia, anche qualora ritenesse tale regime più adatto nel caso concreto a garantire l'interesse del minore, deve in ogni caso tenere presente che il figlio minore ha bisogno dell'apporto anche dell'altro genitore e che ciò corrisponde in linea di massima al suo interesse: il 2° comma dell'art. 155 *bis* c.c. sottolinea quindi che il giudice deve far salvi i diritti del minore a mantenere il rapporto equilibrato anche con il genitore non affidatario e a ricevere cura, educazione e istruzione anche da lui.

4. Le criticità della normativa vigente. Sono insomma i figli e il loro interesse ad essere il fulcro della normativa introdotta nel 2006. In senso critico, tuttavia, si rileva che il testo attuale tradisce numerose spinte adultocentriche che sbilanciano l'epicentro della riforma, discusse e

⁵ Non si può infatti omettere di considerare che sempre più frequentemente vi sono coppie di genitori che non hanno mai convissuto o che non hanno alcuna intenzione di convivere anche dopo la nascita di un figlio; privare questo ultimo di un paritetico rapporto con entrambi i genitori per tali loro scelte, vorrebbe dire privarlo di un diritto di rango costituzionale (artt. 2 e 30 Cost.) per motivi dipendenti da condizioni personali e sociali incorrendo così nel divieto di cui all'art. 3 della Costituzione.⁴

oggetto di vivaci polemiche. Vari altri gli elementi di criticità tra i quali il linguaggio impreciso, che ha provocato e ancora provoca numerosi problemi applicativi ed interpretativi e il fatto che la riforma si sia inserita in un quadro normativo già di per sé contraddittorio e lacunoso, in un qualche modo anche esasperandone le problematiche. Si veda, ad esempio, quanto è successo in materia di competenza per i procedimenti per i figli dei genitori non coniugati, che ha richiesto plurimi interventi regolatori della Suprema Corte di Cassazione⁶, che peraltro non ha potuto colmare il vuoto normativo relativo all'assenza di un procedimento *ad hoc*. Il che comporta il proliferare di prassi applicative sul territorio nazionale⁷.

Si veda anche l'imprecisa dizione del nuovo articolo 155 *quater* c.c. sul quale è già intervenuta la Corte Costituzionale⁸ dopo appena due anni dall'entrata in vigore della nuova normativa e che si presenta lacunoso e inesatto (fa ancora riferimento ai 'coniugi'; è stato molto criticato in dottrina il riferimento inesatto all'art. 2643 c.c.⁹; è lacunosa in quanto non prevede la trascrivibilità della domanda di assegnazione permettendo così prassi dismissive.

Infine, l'art. 3 della l. 54/2006, "*In caso di violazione di natura economica si applica l'art 12 sexies l.898/70*", ha esteso ai figli minori o gravemente handicappati, ai maggiorenni non economicamente indipendenti, legittimi, adottivi e naturali, e in tutte le ipotesi tassativamente indicate dall'art. 4 comma 2 Legge n. 54/2006, la tutela prevista dall'art. 12 sexies della legge n.898/70. Appare evidente che se, nelle intenzioni del Legislatore del 2006, l'art 3 doveva eliminare quella discriminazione che rappresentava un grave *vulnus* al principio di uguaglianza, determinatasi con l'introduzione dell'art.12 sexies della legge 898/70 tra figli di genitori separati e figli di divorziati, di fatto ha determinato una discriminazione tra questi e quelle categorie di figli, ai quali non si estende la tutela penale prevista dall'art.3: figli riconosciuti da un solo genitore ma percettori di assegno dall'altro ai sensi dell'art. 279 c.c., figli naturali di genitori che non hanno mai convissuto, giudizialmente dichiarati, oppure non riconosciuti o non riconoscibili ma che hanno ottenuto il diritto al mantenimento *ex art 279 c.c.*, oltre naturalmente il coniuge separato.

Tuttavia, con questi limiti normativi e altri, l'affidamento condiviso è una realtà giuridica largamente prevalente nei procedimenti 'separativi' della coppia genitoriale ed ha costituito un significativo traguardo nella promozione di un modello di tutela delle relazioni familiari nelle quali sia privilegiato il soggetto vulnerabile. Si tratta, tuttavia, di un processo anche se non solo, ma soprattutto culturale e non semplice, che si scontra –prima e indipendentemente dalla crisi della relazione tra i genitori e dalla cessazione della loro convivenza- con la diffusa realtà di situazioni familiari normo-costituite, nelle quali la cura e l'accudimento dei figli non è condivisa

⁶ v. Cass. civ. Sez. I, ord. 3 aprile 2007, n. 8362, Cass. civ. Cass. civ. Sez. I, ord., 25 agosto 2008, nn. 21754, 21755 e 21756, Cass. civ. Sez. VI, 20 giugno 2011, n. 13508, e inoltre Corte cost., 05 marzo 2010, n. 82.

⁷ Basti considerare che, ad esempio, alcuni giudici minorili ritengono di non poter disporre l'allontanamento del genitore meno idoneo alla convivenza prevalente con il figlio, con il risultato aberrante che è più semplice, in tali distretti, cessare una convivenza coniugale che una convivenza *more uxorio* quando ci sono figli.

⁸ Corte cost., sent., 30 luglio 2008, n. 308.

⁹ v. *La casa (già) familiare* in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, 2, pp. 718 e sgg.

e viene delegata tutt'oggi a uno dei genitori (di regola la madre). Di talché, quando cessa la convivenza, non è il mantenimento degli equilibri pregressi che si deve mantenere, ma è il raggiungimento di nuovi equilibri che si deve raggiungere: traguardo non semplice nella crisi relazionale che accompagna la fine della convivenza, e situazione esistenziale che coinvolge entrambi i protagonisti della crisi di coppia che rischia spesso di tradire il senso della normativa, indipendentemente dall'applicazione giurisprudenziale.

5. I limiti delle proposte di legge. Le proposte di riforma all'esame del Senato, tuttavia, non sembrano rispondere all'esigenza di chiarire tutti i punti di criticità emersi nel periodo di applicazione della legge, ma piuttosto, in larga massima, appaiono accentuare il carattere adultocentrico della normativa: ne sono esempio la sottesa rivendicazione di un ruolo genitoriale paritetico astrattamente concepito, in dimensione strettamente temporale e indipendente dall'età, dalla storia e dalla condizione di ogni figlio minore; il tentativo di reintrodurre l'automatismo nel 'venir meno' dell'assegnazione della casa familiare (pur con altra terminologia) in caso di matrimonio o di convivenza *more uxorio* dell'assegnatario; la previsione dell'intervento degli ascendenti nei procedimenti separativi; il meccanismo del mantenimento diretto, che sembra ignorare la quotidianità delle molteplici spese che sono necessarie per consentire a un figlio minore le migliori condizioni possibili di sviluppo psico-fisico e che di fatto ne paralizzerebbe il diritto al mantenimento inteso come situazione tale per consentire tale sviluppo ai sensi della Conv. di N.Y.; la proposta di eliminare, in un Paese con un'evasione fiscale purtroppo molto alta, le indagini di polizia tributaria.

In altri casi si tratta invece di proposte di riformulazione carenti o unidirezionali, come quella che prevede di tipicizzare come comportamento sanzionabile *ex art. 709 ter c.p.c.* solo la "Sindrome di Alienazione Parentale", peraltro ancora molto discussa in letteratura e non accettata come tale dall'unanimità della comunità medico-psichiatrica. In realtà è da sanzionare ogni comportamento violativo dei diritti del figlio minore e contrari al suo interesse, tenendo ben presente, ancora una volta, che è necessario l'attento esame caso per caso, al fine di evitare pericolose generalizzazioni.

Se si vuole considerare alcuni comportamenti di per sé contrari all'interesse del minore, ciò deve essere quindi fatto a mero titolo esemplificativo, con esclusivo riferimento al comportamento ostruzionistico e ingiustificatamente non collaborativo al rapporto del figlio con l'altro genitore, ma ricomprendendovi anche altri comportamenti certamente contrari all'interesse di questi: come, ad esempio, l'elusione del diritto di visita e frequentazione del figlio da parte del genitore non convivente, l'occultamento di risorse finanziarie al fine di non corrispondere il dovuto ai fini del suo mantenimento così come l'inadempimento degli obblighi di mantenimento e, certamente, i comportamenti diseducativi e denigratori della figura e della funzione dell'altro genitore. Si tratta, peraltro, per lo più di situazioni oramai individuate dalla giurisprudenza come certamente non corrispondenti all'interesse del minore e qualificanti un'inidoneità genitoriale all'affidamento del genitore autore.

Per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, stupisce il tentativo di reintrodurre



l'automatismo della perdita di efficacia del provvedimento assegnativo in caso di nuovo matrimonio o di convivenza *more uxorio* dell'assegnatario (pur con diversa terminologia), dopo che la Consulta è intervenuta già nel 2008 escludendone la costituzionalità. E, invece, non considerare le problematiche introdotte da una dizione imprecisa dell'attuale normativa, sia in tema di condizioni per l'assegnazione sia in tema di trascrizione, nonché la non considerazione della necessità di trascrivere la domanda di assegnazione al fine di evitare comportamenti dismissivi da parte del proprietario, nelle more dei provvedimenti di urgenza, comportamenti certamente contrari all'interesse del figlio minore e al suo diritto alla stabilità logistica e ambientale nel momento della crisi della relazione dei genitori¹⁰.

6. La necessità di inserire le riforme nel quadro europeo. CamMiNo-Camera Minorile Nazionale è inoltre convinta che ogni riforma del diritto della persona minore di età e delle sue relazioni familiari non possa prescindere dal quadro europeo e dalle indicazioni emerse dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo –che in ragione di molteplici pronunce della Consulta costituisce fonte sub costituzionale- e della Carta di Nizza per il riferimento espresso del Trattato di Lisbona nonché degli organismi europei, tanto da dedicare a questo tema il suo congresso nazionale del 2011¹¹ In particolare esprime viva preoccupazione per interventi in tema di competenze che prescindano dalle indicazioni delle *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child friendly justice*, adottate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, la cui adozione nel diritto interno degli Stati membri è obiettivo della Commissione Europea, come dalla stessa affermato nel documento dalla stessa adottata il 15 febbraio 2011: *An EU agenda for the Rights of the Child*. Certamente vi sono problemi significativi nella tutela dei diritti dei figli dei genitori non coniugati per la totale assenza di un rito che preveda identiche garanzie processuali e sostanziali rispetto a quelle attuate per i figli dei genitori coniugati nei procedimenti di separazione e divorzio. Ma ritenere che basti *sic et simpliciter* il trasferimento della competenza al Tribunale ordinario, non solo è una ricetta semplicistica e inefficace (non per questo si applicherebbe il rito dei citati procedimenti di separazione e divorzio) ma anche contraria alle indicazioni europee.

Sia il Consiglio d'Europa sia la Commissione, nei citati documenti, indicano esplicitamente che tutti coloro che si debbono occupare della tutela dei diritti dei minori, debbono essere specializzati, formati interdisciplinariamente, debbono esplicitamente conoscere dei diritti dei minori e delle loro esigenze a seconda delle fasce di età, debbono essere formati a rapportarsi con loro in tutte le età e in tutti i loro stadi evolutivi così come quando si trovano in particolari situazioni di vulnerabilità.

¹⁰ Ringraziamo pubblicamente il Prof. GIAMPAOLO FREZZA che, autore di molteplici autorevoli interventi anche critici in tema di attuale formulazione normativa dell'art. 155 quater c.c. (tra i quali si ricordano *La casa (già) familiare* in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2006, 2, pp. 718 e sgg., e *Mantenimento diretto e affidamento*, Milano 2008) ha voluto collaborare con CamMiNo nella formulazione della rivisitazione della norma proposta in allegato alla presente lettera.

¹¹ *Minori e famiglie: la tutela dei diritti. Nodi critici del sistema italiano e indicazioni europee. Le Guide Linea del Consiglio d'Europa e l'Agenda per i diritti di minori della Commissione Europea* svoltosi in San Felice al Circeo dal 29 ottobre al 1 settembre 2011. Per il programma e gli abstract dei lavori v. www.cameraminorile.com.



7. La necessaria riforma del rito come anticipazione della (necessaria) riforma ordinamentale. Una riforma delle competenze in materia di affidamento che sottraesse i procedimenti al giudice specializzato minorile per farle confluire nel giudice ordinario, senza che vi siano nemmeno sezioni specializzate, sarebbe una riforma di per sé contraria ai principi indicati dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea.

Piuttosto –indipendentemente da quale sia il giudice che deve tutelare i diritti dei figli dei genitori non coniugati nei procedimenti che riguardano il loro affidamento e il loro mantenimento in caso di non convivenza o di cessazione della convivenza dei loro genitori- è necessario, sin da ora, fornire al giudice dei procedimenti *ex art. 371 bis c.c.* un rito *ad hoc* che attui garanzie identiche a quelle previste per i figli dei genitori coniugati dalle norme di separazione/divorzio.

Si tratta di una riforma a costo zero, urgente e necessaria, peraltro già presente nel DDL 2805 S nel quale si prevede una riforma del codice di rito che introduca gli articoli da 711 *bis* a 711 *quaterdecies* c.p.c. disciplinando il procedimento *ex art. 317 bis c.c.* con modalità analoghe a separazione e divorzio che, per la specialità della materia coniugale, non sono estensibili ad altro in ragione dei criteri di ermeneutica. Si tratta di una riforma anticipatrice del riordino delle competenze e di quella ordinamentale che, in base ai principi europei è oramai urgente promuovere.

CamMiNo-Camera Minorile Nazionale propone in allegato alla presente lettera, un documento nel quale ha proceduto alla disamina del DDL 957 S, nel quale formula le proprie osservazioni su ogni modifica proposta, proponendo eventuali modifiche a suo giudizio migliorative; ha inoltre formulato delle proposte modificative dell'attuale normativa ulteriori, in relazione ad alcuni punti di criticità emersi nel periodo di vigenza della legge, come, ad esempio, in materia di assegnazione della casa familiare e in materia penale a tutela del diritto al mantenimento.

Il tutto nello stile di dialogo con le istituzioni e di collaborazione che da sempre caratterizza la nostra associazione, attualmente diffusa a livello nazionale con 34 sedi come da brochure illustrativa della sua attività, della sua storia e della filosofia del suo agire che pure si allega.

Con molti cordiali saluti.

Il Vicepresidente e responsabile del settore civile

Avv. Carolina Valensise

Il Vicepresidente responsabile del settore penale

Avv. Anna Di Loreto

Il Presidente

Avv. Maria Giovanna Ruo